

CXXVII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per le pensioni ad operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra — Parlano sugli articoli del disegno di legge i deputati Plebano, Benedini, Saporito, Luzi, Napodano, Della Rocca, il relatore deputato Maffi ed il ministro della guerra — Approvansi gli articoli del disegno di legge ed un ordine del giorno presentato dalla Commissione. = Discussione del disegno di legge: Modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885. Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi — Osservazioni del deputato Maldini, del ministro della mariniera, del ministro della guerra e del presidente della Camera — Approvansi gli articoli 1, 2 e 3.*

La seduta comincia alle ore 10,10 antimeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 corrente, che è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

In seguito ai concetti manifestati nella discussione generale, la Commissione ha concordato col Ministero alcune modificazioni al primitivo disegno di legge che furono distribuite agli onorevoli deputati.

La discussione generale essendo stata chiusa nella seduta di lunedì, ora procederemo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo, secondo la nuova formula.

“ Art. 1. Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare,

dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di esser collocati in riposo in seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:

a) quand'abbiano raggiunto 25 anni di servizio ed abbiano compiuto 50 anni d'età;

b) quando, per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo. ”

La Camera rammenterà che alla primitiva formula dell'articolo, per effetto del quale l'età richiesta per dar diritto alla pensione era di 55 anni l'onorevole Chiaves aveva proposto di ridurre quell'età a 52 anni, ma in via di transazione, cioè subordinatamente al non accoglimento della proposta della Commissione, che stabiliva a 50 anni il tempo per aver diritto a pensione. Per cui, la proposta dell'onorevole Chiaves, ora, non ha più ragion d'essere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io non ho chiesto di parlare nella discussione generale, prima di tutto perchè altri disse meglio di me ciò che io avrei potuto dire; in secondo luogo, perchè oramai ho poca fiducia nella efficacia delle discussioni generali.

Nelle quali, talvolta si può ottenere di udire dai ministri qualche dichiarazione anche un po' contraddittoria e non sempre perfettamente esatta, come ne abbiamo udite nella tornata passata, a proposito di questo disegno di legge; ma, in sostanza, poi, non si arriva mai a nulla di concreto.

Ora, però, che siamo nel terreno pratico degli articoli, vorrei permettermi qualche brevissima e semplicissima osservazione appunto sull'articolo primo che ora è venuto in discussione. Questo articolo stabilisce il principio che sia dovuta la pensione agli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'Istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare ed ai casermieri borghesi del genio.

In massima io non ho nulla da opporre al concetto generale di questo articolo. L'istituto delle pensioni è, volere o non volere, nel nostro sistema amministrativo; quindi è, sino a un certo punto, naturale che lo si estenda anche a quei servitori dello Stato, che sono indicati in questo articolo. Anzi, io non dubito che si andrà più avanti, perchè in questo articolo non sono indicati che alcuni degli operai che servono lo Stato; ma ce n'è parecchie migliaia d'altri pei quali io son persuaso che a poco a poco, il ministro della guerra e quello della marina verranno chiedendo il beneficio della pensione: ciò è nell'ordine naturale delle cose.

Ma quale è la base della pensione secondo il sistema generale che vige in Italia? La base della pensione, ossia il concetto che la anima è quello della previdenza rappresentato dalla ritenuta, ed aiutato da un sussidio del Governo. Ciascun impiegato rilascia un'aliquota del suo stipendio, la quale accumulandosi, fruttando, ed unendosi ad un sussidio che dà il Governo, viene a costituire la pensione. Cosicchè si può dire che in sostanza è l'impiegato stesso che si crea la sua pensione.

Qual'è invece la base della pensione che si tratta di determinare con questa legge? Qui il concetto della previdenza è completamente abbandonato; il pensionando, l'operaio, l'impiegato contemplato in questa legge non ha più il dovere di pensare a sè, al suo avvenire, è lo Stato che pensa per tutti; imperocchè, come ho notato,

qui si tratta di pensioni (che una volta si chiamavano pensioni di grazia, o pensioni di Stato) le quali non hanno nulla che fare col concetto della pensione che domina nella nostra legge generale sulle pensioni.

Ora io non ho bisogno di far notare alla Camera le enormi differenze che corrono fra l'uno e l'altro sistema. Vi ha, prima di tutto, una differenza finanziaria, sulla quale però non mi arresto, perchè capisco bene che in questo caso non si tratta di cosa di molta importanza. L'onorevole ministro della guerra, con un colpo d'occhio veramente sicuro, ci ha detto nella sua relazione che questa legge nella sua applicazione porterà una spesa di lire 8,546,46 centesimi, se non vado errato, non un centesimo di più, non un centesimo di meno. Adesso, con le modificazioni che la Commissione ha introdotto, forse importerà qualche centesimo di più.

Ma, ripeto, io non voglio fermarmi sulla questione finanziaria, perchè qualche diecina di migliaia di lire di più, o di meno, non ha certo molta importanza, tanto più nella situazione finanziaria nostra. Ma all'aspetto finanziario prevale l'aspetto morale.

Ma vi par davvero che sia cosa di poca importanza il dire agli operai che dipendono dal Governo: voi non avete più bisogno di pensare al vostro avvenire, ci pensa il Governo? In verità, mi pare questa una disposizione che debba far pensare molto prima di essere accolta da parte della Camera. Ma non basta; vi è un'altra conseguenza ancora ed è questa. Una volta che voi avete abbandonato il concetto della previdenza, vale a dire, una volta che voi non associate più la concessione della pensione alla ritenuta, vi vien meno ogni criterio per determinare la misura della pensione; voi entrate di filato nel campo del sentimento il quale non ha confine, nel quale potete fare tutto quello che credete, ma non sempre riuscirete a far cosa economicamente utile e perfettamente giusta per tutti. Ne volete una prova? Guardate il progetto della Commissione: la Commissione è andata più in là assai del Governo, ed è difficile dire che abbia torto. Entrati nel campo del sentimento non vi è più nessuna guida sicura; ed è naturale che si voglia accordare la pensione a 50 anni anzichè a 55; che si voglia applicare il concetto della reversibilità dal basso in alto; che si voglia aumentare il *minimum* da 150 a 200 lire; son cose naturalissime nel campo del sentimento.

Ed ecco come ogni norma ed ogni criterio resta abbandonato, ecco come si finisce per tor-

nare ad uno di quegli antichi sistemi pei quali il Governo, di suo beneplacito, di tanto in tanto, si degnava di accordare pensioni di qua e di là, a questo o a quest'altro.

L'onorevole ministro della guerra ha, a dir vero, riconosciuto codeste cose perchè in una parte della sua relazione, dopo aver ricordato che il sistema nostro delle pensioni ha per base la previdenza, ammette che sarebbe bene applicarlo anche per questo caso, ed osserva:

« Infatti, nell'ordine morale del pari che nell'ordine finanziario è un fattore di non lieve importanza il contributo diretto dell'operaio alla formazione del capitale, i cui frutti dovranno alimentare la sua vecchiaia. Da un canto se ne avvantaggia la finanza dello Stato e dall'altra si infonde e rinforza nell'operaio lo spirito di previdenza e la fiducia in sè stesso, rendendolo principale cooperatore al proprio benessere. »

Come vedete il Governo riconosce la necessità o almeno la grandissima opportunità di non abbandonare questo concetto della previdenza nelle pensioni.

Ma, dopo aver riconosciuto la razionalità del sistema, lo ritiene non applicabile al caso attuale, e perchè? Perchè, dice, gli operai ai quali si deve provvedere non hanno avuto la ritenuta da 22 anni: se oggi dunque si volesse applicare il concetto della previdenza, bisognerebbe fare una ritenuta così grave, aggiungendo alla ritenuta ordinaria una ritenuta straordinaria, che sarebbe realmente insopportabile per essi.

E l'onorevole ministro ha in ciò la sua parte di ragione.

Si capisce bene che il voler applicare dirò così retroattivamente un sistema di pensione a base di previdenza, porterebbe inconvenienti abbastanza gravi per gli operai, ma a me pare che altro sia il non applicare il concetto della previdenza agli operai attuali, altro sia il non applicare questo concetto all'avvenire, ed anzi, estendere il concetto opposto anche dove manca la ragione di escludere quello che si riconosce razionale.

Mi spiego. Io capisco che si potrebbe dire agli operai attualmente in servizio, i quali hanno acquistato il diritto alla pensione da tanto tempo senza ritenuta: è giusto che continuiate a godere di questo diritto; ma per il futuro, per gli operai che assumerete da oggi in avanti, c'è ragione di applicare un principio che voi stessi riconoscete non opportuno, non prudente, nè saggio? Io credo che se il ministro della guerra ne avesse parlato col suo collega delle finanze,

questi gli avrebbe detto ciò che egli ha fatto colla legge generale delle pensioni per tener conto dei diritti acquisiti.

Con quella legge, si sono stabiliti criteri diversi per regolare l'avvenire delle pensioni e si disse: questi criteri andranno in vigore per gl'impiegati che entreranno dopo la promulgazione di questa legge; per tutti gl'impiegati del passato rimangono le norme in vigore, salvo il diritto di optare tra di esse e le nuove. Ecco come si provvede a una riforma di questo genere.

Ora io domando: perchè l'onorevole ministro della guerra, in un caso analogo, anzi identico, crede d'applicare concetti e principii diversi?

Non aggiungo altre considerazioni tanto più che sono persuaso che la Camera voterà la legge qual'è, ma mi pareva non inopportuno che la Camera stessa fosse ben edotta della portata e del concetto che domina quest'articolo di legge, col quale si stabiliscono le pensioni; imperocchè, onorevoli colleghi, il sistema che si stabilisce con questa legge costituisce un grave precedente e ve n'accorgete.

Quindi votate pure, se credete, l'articolo di legge, tale qual'è; io non voglio che date alle mie povere osservazioni il peso che non hanno, ma quando verrà il giorno in cui questo precedente sarà invocato, e non sarà lontano, ricordatevi che almeno qualcuno vi ha messo in guardia contro il pericolo.

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà di parlare.

Benedini. Io mi era iscritto per parlare sull'articolo 1° perchè aveva in animo di proporre l'esclusione d'ogni limite d'età, quale condizione per conseguire il diritto a pensione; ma, dopo la cortese accondiscendenza dell'onorevole ministro alla proposta della Commissione, rinunzio senz'altro a parlare su quell'argomento e mi associo alla proposta concordata.

Alle considerazioni di ordine generale esposte testè dall'onorevole Plebano, le quali, in parte, collimano con quelle fatte l'altro ieri dall'onorevole Saporito, io credo risponderanno l'onorevole ministro e la Commissione; ma una circostanza di fatto nella quale giova insistere assolutamente è che con questo disegno di legge non si tratta di affermare un diritto nuovo, ma solo di riordinare uno stato di cose già da molto tempo esistente per effetto di leggi e di regolamenti....

Plebano. E la estensione ai nuovi operai che non hanno diritti acquisiti?

Benedini. L'onorevole Plebano poi ha citata la

relazione ministeriale; ebbene in quella relazione si legge anche questo:

“ Attualmente hanno diritto a pensione di riposo e di riforma in base alle leggi sulle pensioni militari delli 27 giugno 1850, 11 luglio 1852 e 7 febbraio 1865 e con assimilazione ai vari gradi dei militari di truppa:

a) Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio e i casermieri borghesi, in virtù del regio decreto 20 febbraio 1865, n. 2184;

b) Quelli dei magazzini centrali militari in virtù dei regi decreti 1º settembre 1865, n. 2184, e 25 luglio 1880, n. 5569. ”

Ora la osservazione dell'onorevole Plebano ha un certo valore, io lo riconosco pel primo.

Qui ci si trova davanti ad un regolamento di pensioni nel quale manca il concorso diretto del futuro pensionando; ma ci si trova anche davanti ad uno stato di cose eccezionale non per una classe vera di impiegati ma per una classe di persone il cui servizio ha un carattere meno permanente e meno stabile di quello degli impiegati veri e proprii.

L'onorevole Plebano ha detto: vedrete che questo progetto avrà dei figli; io potrei dire che esso ha già dei genitori, se essi non fossero ancora in istato di gestazione. Ed infatti è accennato nella relazione dell'onorevole Maffi come siano davanti a Commissioni parlamentari i disegni di legge per la cassa-pensione per gli operai delle manifatture dei tabacchi e quello per le pensioni ai maestri elementari, tutti disegni di legge che indicano come...

Plebano. Ma c'è la ritenuta.

Benedini. ...questa materia delle pensioni sia in uno stato di evoluzione; il quale avrà per effetto che, come ciascuna classe di impiegati ha attitudini ed attribuzioni proprie e differenti, così deve essere anche pensionata con limiti di età e di servizio diversi.

Infatti col disegno di legge per le pensioni ai maestri elementari, il ministro, che era allora l'onorevole Coppino, propose che il maestro dopo 25 anni di servizio abbia diritto alla pensione, appunto per la natura dell'ufficio che esercita; e così nella legge sulle pensioni civili e militari i militari di bassa forza hanno diritto alla pensione dopo 20 anni di servizio con esclusione assoluta del limite di età.

L'onorevole Plebano dice che fino ad ora fu ammessa la ritenuta, ed è vero, ma noto, per esempio, come la ritenuta che si farebbe agli

operai delle manifatture dei tabacchi giungerebbe ad otto centesimi, il massimo, al giorno.

Inoltre quelli operai hanno un carattere più stabile, più permanente di quello che abbiano gli operai che dipendono dai Ministeri della guerra e della marineria, e cito un esempio.

Io appartengo ad una provincia dove vi sono due fabbriche d'armi e sostengo perciò con molta sincerità di convinzione questo disegno di legge.

L'onorevole Plebano non avrà cognizione dei lavori che si fanno nelle fabbriche governative, non saprà che ci sono categorie di operai le quali è impossibile che arrivino ad un certo limite di età.

Non saprà, per esempio, che ben pochi fucinatori arrivano a 55 anni di età; non saprà che vi sono i verniciatori di canne i quali, per l'assorbimento necessario delle esalazioni di acido nitrico e di acido solforico, difficilmente arrivano a 50 anni.

Ora qui noi ci troviamo davanti ad uno stato di cose di fatto eccezionale.

Cefaly. Ma quando sono ammalati si pensionano.

Presidente. Non interrompano.

Cefaly. Chiedo di parlare.

Benedini. Ma avviene in questa classe di operai un deperimento lento e continuo e quasi inavvertito, tale che gli operai stessi non possono far valere come infermità contratta per causa di servizio, quel male che è una specie di avvelenamento quotidiano lentissimo.

Ora dunque, ripeto, noi ci troviamo dinnanzi a circostanze speciali. Io non insisterò ulteriormente, perchè credo che il disegno di legge avrà sostenitori assai più valenti di me. Faccio plauso all'onorevole ministro che, secondando promesse fatte alla Camera, e dalla Camera più volte provocate, ha presentato questo disegno di legge, e, senza fare del sentimentalismo, dichiaro che con esso noi, nel fare atto di uomini di cuore, compiamo anche un atto di saviezza politica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Non parlerò a lungo su questo articolo, poichè le ragioni per le quali voterò contro di esso le ho già esposte alla Camera nel mio discorso di ieri l'altro; m'interessa solamente dire qualche cosa sulla questione dell'onere finanziario.

L'onorevole relatore della Commissione ieri l'altro, quando dissi, rispondendo alle sue proteste, che bastava alla Camera leggere la di lui relazione, per convincersi dell'esattezza delle mie affermazioni sulla questione finanziaria, rispose: me lo provi. Dunque io debbo provargli che avevo

ragione quando ho detto, che nè il ministro nè la Commissione si sono occupati di calcolare interamente l'onere che porterà questo disegno di legge, nè l'uno nè l'altro ci hanno detto, quale sia l'aumento del debito vitalizio dello Stato.

E tanto più mi sento obbligato di entrare in questo tema, perchè l'onorevole Plebano parlando ora su questo disegno di legge disse, che non si fermava sulla questione finanziaria, perchè in fondo in fondo non si trattava di una grande spesa.

Ora a me pare che l'onere a cui si va incontro sia ben grave. Prima di tutto...

Voce. Rifacciamo la discussione generale.

Saporito. Non è discussione generale; è parte essenziale della legge.

Presidente. L'onorevole Saporito parla sull'articolo 1 che racchiude il principio della legge, ed io evidentemente non posso vietargli di fare quelle osservazioni che crede. Soltanto lo prego di non rifare il discorso già fatto.

Saporito. Ella vedrà che io non ripeto nulla. Non torno su quello che ho già detto, rispondo all'onorevole relatore che affermava essersi fatti coscienziosamente i calcoli e le previsioni.

Presidente. Ella non può rispondere a quello che ha detto il relatore nella discussione generale. Io la invito a limitarsi all'articolo primo.

Saporito. Ma questo articolo comprende la questione finanziaria.

Presidente. Sta bene; ma non deve fare un discorso di confutazione.

Saporito. Ma poi che sono stato sfidato...

Maffi, relatore. Invitato e non sfidato.

Saporito. Dunque parliamo delle cifre che presentano il Ministero e la Commissione.

Il Ministero stima l'aumento annuo prodotto da questa legge sulla media dell'ultimo triennio 1884-1887 in lire 8,659, cioè in lire 9,000 circa in cifra rotonda.

L'onorevole Maffi, relatore della Commissione, lo ha portato a circa 15,000 lire per effetto dell'aumento prodotto dall'emendamento all'articolo 9 ossia dall'aumento del quinto a tutti gli operai, invece che ai capi operai. Questo emendamento essendo stato abbandonato, si ritornerebbe perciò alla precedente cifra di lire 9,000. (*Interruzioni*).

L'effetto dell'abbassamento dell'età dai 55 ai 50 anni era stato stimato dall'onorevole relatore in lire 3,714.

Questa riduzione del limite dell'età essendo stata accettata dal Ministero, l'aumento dell'iscrizione annua risulterebbe quindi in una cifra

di lire 12,372 secondo la Commissione e secondo il Ministero. Prendiamo pure soltanto lire 12,000 in cifra tonda. Questa cifra ci rappresenta solamente l'aumento annuo delle iscrizioni; ma quale aumento ci porta nel servizio annuo delle pensioni? Bisogna distinguere l'una dall'altra cosa. Bisogna distinguere l'iscrizione annuale delle pensioni dall'effetto che essa può produrre a carico del bilancio dello Stato.

Che cosa ha prodotto di oneri al Tesoro l'iscrizione annua di 3,170,000 lire nel 1881 quando si votò la legge per la istituzione della Cassa pensioni? (*Vive conversazioni degli onorevoli Miceli, Armirrotti, Cefaly ed altri*).

Presidente. Non facciamo conversazioni.

Saporito. Nel 1871, quando si votò la legge sulla costituzione della Cassa delle pensioni, e si consolidò il debito di 61 milioni di pensioni vecchie, alcuni credettero che questa iscrizione di 3,170,000 lire stabilita come massimo per le pensioni che si sarebbero liquidate da quel giorno in poi, costituiva tutto il nuovo debito delle pensioni. E ci fu qualche deputato che disse ciò alla Camera. Dopo sette anni con un'iscrizione media annuale di poco maggiore di 4 milioni di lire noi abbiamo un carico annuo di 30 milioni, e quindi andiamo a risalire di nuovo ai 60 milioni di debito vitalizio, che furono consolidati con la legge del 1881, e proseguiamo ancora forse verso ottanta milioni se non si provvede in tempo alla nuova legge sulle pensioni. Poichè un'iscrizione di un milione conduce ad un servizio costante di pensioni di circa 20 milioni... (*Conversazioni a sinistra*).

Presidente. Ma non facciamo conversazioni, ripeto ancora.

Saporito. Dopo queste brevi considerazioni, esaminiamo le cifre che ci vengono presentate. Si dice dunque che l'aumento portato da questa legge non è che di lire 12,000.

Ma ammesso per un momento come esatta questa cifra, essa non è il vero onere della finanza: essa ci conduce ad aumenti di servizi annui, nei prossimi esercizi, di poco inferiori al doppio, al triplo, al quadruplo di questa somma e via dicendo, finchè si toccherà tra 25 o 30 anni l'aumento di 240,000 lire. Ecco quello che ministro e Commissione dovevano dire, ammessa anco la cifra di lire 12,000 (benchè anche su questa vi sarebbe molto da osservare, ed io l'accetto per non fare discussione).

Questo aumento di 240,000 lire però è un minimo.

Spiego ciò subito. Esso è tratto dalla cifra di

12,000 lire, la qual cifra di 12,000 è tratta dalla liquidazione effettiva del triennio 84-87. In questo triennio si sono liquidate pensioni degli operai entrati in servizio nei primordi del regno d'Italia.

È certamente probabile che, da allora ad oggi il numero degli operai borghesi si sia raddoppiato per aumento di Corpi di esercito, per aumento di materiale, per l'impianto di fabbriche d'armi, ecc. Questi operai, per cui si liquida la pensione oggi, e che si fanno ascendere dal ministro ad 83 in un anno, 25 anni addietro facevano parte di un numero di operai assai minore.

Vi è stato dunque un aumento di organici e quindi un secondo effetto nell'aumento del servizio annuo delle pensioni. Sovrapponendo i due effetti simultanei dell'aumento delle iscrizioni annue delle pensioni per organici costanti, e dell'aumento degli organici, si può prevedere, alla fine del trentennio, un probabile aumento di lire 480,000.

Ma, lasciando le previsioni a così lunga scadenza passiamo a vedere, per altra via, che l'onere apportato da questa legge, è ben più grave di quello, che ha annunciato l'onorevole Ministro e ammesso la Commissione.

Secondo tutto ciò che è stato detto in questa Camera, tanto dottamente, da molti, che si sono occupati di questa questione, tra i quali io debbo qui ricordare a titolo d'onore l'onorevole Ricotti, si rileva che il valore attuale dell'onere dello Stato per un'iscrizione di pensione è poco più di undici volte il valore dell'annualità iscritta. Se l'annualità è di un milione, l'onere attuale è di 11 milioni.

Che cosa deriva da questo fatto? Avviene che l'aumento dell'iscrizione annua di 12,000 lire torna ad un aumento annuo del debito vitalizio di 132,000 lire, delle quali una porzione, cioè 12,000 lire (o poco meno) è servita nell'anno di iscrizione, ed il residuo coi suoi interessi composti andrà svolgendosi negli anni successivi.

Questa cifra di lire 132,000 va ad ingrossare ogni anno quel debito latente di pensioni delle quali la Camera ha sentito tante volte parlare, e la cui sistemazione è riservata alla nuova legge per il debito vitalizio. Ma questo non è tutto: non è stato ancora calcolato tutto l'aumento annuo del debito latente. Abbiamo tenuto conto solamente degli operai che entrano in pensione, bisogna tener anco conto degli operai tutt'ora in servizio, pei quali aumentano annualmente i diritti a pensione. Ciò è chiaro; non è necessario che io lo spieghi.

Io non faccio che ripetere tutto quello che ora-

tori competenti hanno detto: non aggiungo nulla di nuovo: tutto quello che io dico è stato ampiamente dimostrato in importanti relazioni parlamentari e particolarmente dall'attuale sottosegretario di Stato del Ministero della guerra, l'onorevole Corvetto e dal nostro egregio collega onorevole Buttini nella loro splendida relazione, pubblicata nel 1884, sulle pensioni.

Dalla relazione fatta dall'onorevole Simonelli nel 1881 per l'istituzione della Cassa pensioni, si desume che con le leggi di pensioni vigenti a quel tempo lo Stato potrebbe fornire e preparare il fondo per le pensioni versando gli otto centesimi degli stipendi. Ora io non conosco l'ammontare complessivo di queste paghe che si corrispondono a questi 9471 operai, ai quali provvederebbe la legge in discussione, poichè nè il Ministro, nè il relatore ce l'hanno detto.

Il solo documento dal quale si potrebbero ricavare queste notizie è il compendio degli organici dell'amministrazione civile e militare dello Stato al 30 giugno 1886, pubblicato dalla direzione generale di statistica nel 12° volume della 4ª serie dei suoi annali.

Ma io non ho avuto il tempo di fare il calcolo e mi sono limitato ad esaminare la tavola degli operai data nell'allegato A del Ministero. Esaminata questa tavola sono venuto alla conclusione che una paga di 400 lire sia molto al di sotto della paga media effettiva di questi operai e perciò il calcolo dell'onere dello Stato, fondato su questa cifra, condurrà ad un minimo.

Sopra questa cifra di 400 lire la somma totale delle paghe ai 9,471 operai ammonterebbe a lire 3,788,400.

Gli otto centesimi di questa somma, che rappresenterebbero l'attuale aggravio annuo per le pensioni, danno la cifra di poco più di 300 mila lire; basta fare una operazione semplice per assicurarsene.

Della Rocca. Ma veniamo ai voti!

Presidente. Lasci parlare! Esercita un suo diritto.

Saporito. Ma che voti! Sono cose gravi! Qui non facciamo l'interesse di questo o di quell'arsenale, facciamo l'interesse del paese!

Dunque, se si volesse preparare il fondo delle pensioni per questi 9,471 operai, ammesso per un momento che avessero la paga media di lire 400 all'anno, si dovrebbero assegnare in bilancio lire 300,000 all'anno.

Ora il Ministero stesso, nella sua relazione, constata, per via di esempi sulle liquidazioni, attuate nel triennio decorso, 1884-87, che l'au-

mento recato da questa legge è del 24, 72 per cento delle attuali pensioni, ossia di un quarto. Il quarto di 300,000 lire è 75,000; dunque 75,000 lire all'anno è l'aumento della dotazione, che si dovrebbe fare al fondo delle pensioni se questo fosse costituito come è proposto nella nuova legge.

Non esistendo ancora questo fondo, questa cifra che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta soltanto l'aumento degli obblighi, che lo Stato contrae con gli operai in servizio, per la nuova legge in discussione, e, se non verrà approvata la riforma delle pensioni, questi obblighi dovranno necessariamente esser sodisfatti, a suo tempo, con la liquidazione delle pensioni, da farsi in avvenire, svolgendosi in cifra ben maggiore dell'indicata, per l'aumento degli interessi composti.

Ora, riassumendo, pel primo anno dell'applicazione della legge, l'aumento del debito latente è di 132,000 lire, come abbiamo detto, per gli operai che vanno in pensione e di 75,000 per quelli che rimangono in servizio: si ha, quindi un complesso, di 207,000.

Una voce. Questa è la legge delle pensioni.

Saporito. No; non è la legge generale delle pensioni; è un calcolo che riguarda la legge che si discute.

È ben vero, che in questo stesso anno, il Tesoro non pagherà effettivamente che le 12,000 lire, ma non perciò la residua cifra di 195,000 lire cesserà di essere una obbligazione pel Tesoro, da sodisfarsi gradatamente negli anni venturi; e quanto più se ne ritarderà il sodisfacimento, tanto più crescerà la somma da pagarsi, per l'accumulazione degli interessi composti.

Cosicchè, se non venisse attuata la proposta riforma delle pensioni e il Tesoro ritornasse all'antico sistema di provvedere alle pensioni col pagamento delle quote annue, di mano in mano che esse vengono a scadere, l'aumento del servizio annuo dovute a questa legge, dovrà essere ben maggiore della cifra dianzi indicata: cioè, di 207,000 lire. Non parrà, quindi, esagerata la prima previsione fatta, per altra via e con altri criteri, di un aumento annuo probabile nel servizio di queste pensioni da raggiungersi in un trentennio di 480,000 lire che potranno essere il doppio se 800 lire sarà la paga media di ogni operaio, invece di 400 come io ho stabilito per il mio ragionamento.

Voi vedete, onorevoli colleghi, che i calcoli guidati dal criterio dello svolgimento completo di questa maniera d'oneri ci portano a ben altra cifra di quella di cui parla il ministro. Da

un lato, abbiamo la cifra di 12,000 lire, dall'altro quella di 480,000 che può essere ancora di molto superiore secondo che cresca la paga media degli operai ed io invito l'onorevole relatore a smentire tutto quel che ho detto, se crede che io non abbia detto cose esatte.

O signori, mi pare che questa differenza sia grave! (*Rumori a sinistra*).

Mi pare che non sia il caso di far delle grida, per obbligare la Camera ad approvare l'articolo 1.

Presidente. Onorevole Saporito, Ella ha parlato nella discussione generale; ha fatto un lungo discorso ed ora ripete lo stesso discorso sull'articolo 1. Questa, evidentemente, non è la maniera di discutere! (*Benissimo!*)

Saporito. Ho detto delle cose completamente nuove. (*Rumori!*)

Presidente. Permetta: il principio è lo stesso.

Saporito. Mi appello a coloro che studiano queste cose, e che mi hanno onorato della loro attenzione. Non ho ripetuto cose già dette; ho detto cose nuove.

Voci. La chiusura!

Presidente. Senta, onorevole Saporito: il principio che ha combattuto nella discussione generale è quello stesso che ora Ella combatte nell'articolo 1. (*Benissimo!*)

Saporito. Io ho parlato degli oneri finanziari; ma di questi non ho parlato, l'altro giorno. L'altro ieri, mi sono limitato alla questione pregiudiziale: mi sono limitato a far notare gli inconvenienti ai quali si viene con questo nuovo disegno di legge di fronte alla nuova legge presentata del ministro delle finanze.

Presidente. La prego: Ella ha parlato anche delle conseguenze finanziarie. Veda di concludere!

Saporito. Una volta che si vuol venire all'approvazione di questa legge, trovo necessario che io dica ciò che in coscienza penso...

Presidente. Sta bene: ma non può rinnovare una discussione già fatta.

Saporito. ...e provi che non ci si viene a dire quello che realmente produce questa legge. Non so di chi sia stata la colpa, non sarà dell'onorevole ministro, sarà l'effetto della poca attenzione che si mette a preparare le leggi, sarà forse colpa della burocrazia, i ministri non hanno il tempo di occuparsi di tutto, ma il fatto è grave...

Presidente. Continui il suo discorso, ma procuri di venire ad una conclusione poichè è ormai il terzo giorno che dura questa discussione.

Saporito. Ma ci bisognerebbero tre settimane per discutere questa legge. (*Oh! oh! —ilarità*).

Presidente. La Camera ha i suoi diritti.

La prego, si limiti a discorrere sull'articolo 1.

Saporito. Ho rilevato dunque qual'è l'onere finanziario.

Questa questione si riattacca ad una questione ardentissima, quella del debito vitalizio.

Sappiamo che andiamo incontro ad un nuovo gravissimo onere di debito vitalizio, dopo aver consolidato quello che gravava per un servizio annuo nel 1881 di 61 milioni, contraendo un debito di mezzo miliardo e assoggettandoci ad un debito perpetuo di 27 milioni annui, e noi vogliamo andare innanzi così alla cieca votando altri aumenti non giustificati, capricciosi?

Trovo grave votare questa legge. Essa dovrebbe venire respinta. Io farò il mio dovere, la Camera farà quel che crede.

Quanto ho detto riguarda l'onere finanziario recato da questa legge. Dovrei fare rilevare l'inopportunità dell'abbassamento del limite d'età da 55 a 50 anni? Mi pare una cosa ingiusta, una cosa enorme liquidare la pensione ad operai all'età di 50 anni ancora validissimi.

Della Rocca. Sono tutti quelli dei polverifici, delle fonderie.

Saporito. Ebbene, fate quello che volete per quelli che lavorano nei polverifici, io parlo di tutti gli altri.

Si tratta di operai dei quali parecchi passano la loro giornata in splendidi opifici, con la loro pipa in bocca a guardare se la macchina lavora, se qualche granello di sabbia disturba il suo movimento, e ad essi si liquidano fino a 1200 lire di pensione a 50 anni. Ma in che paese siamo, o signori?

Non avete un criterio esatto delle condizioni in cui versa il nostro paese?

Esso va in completa rovina economica; i prodotti non hanno valore, la proprietà decade sempre di più, il lavoro manca o non è remunerativo e milioni d'operai si trovano nella miseria, e si viene a proporre per questi 9000 operai del Ministero della guerra disposizioni di questo genere?

Questa è una provocazione per il paese, che soffre, ed io, per parte mia, protesto.

Dopo ciò per omaggio all'illustre nostro presidente io finisco; avrei molte altre cose a dire, ma credo aver detto a sufficienza. Mi riservo a votare contro all'articolo e a tutta la legge, augurandomi che la Camera possa far giustizia

quando sarà chiamata per votare a scrutinio segreto. Ora spero poco per la votazione degli articoli non essendo che 20, o 30 i deputati presenti.

Voci. Ai voti! ai voti!

Maffi, relatore. Chiedo di parlare per fatto personale.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente Ne ha facoltà.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io non risponderò, anzi mi guarderò bene dal rispondere all'onorevole Saporito perchè temerei che facesse un terzo discorso più lungo dei due precedenti; giacchè mi pare proprio che egli non si sia tenuto nell'argomento, ma abbia parlato come relatore della legge delle pensioni.

Mi limiterò perciò a rispondere due parole all'onorevole Plebano: l'onorevole Plebano non ha veramente fatto un'opposizione a questo disegno di legge; solo ha accennato che qui non si introduce il sistema della previdenza che è applicato in generale a tutti gli impiegati dello Stato.

Ma io prego l'onorevole Plebano di considerare, e prego la Camera di notare, come già ha rilevato l'onorevole Benedini, che qui non si tratta di una legge *ex novo*, giacchè questi operai degli arsenali, dei magazzini, degli opifici militari, hanno già diritto a pensione da 23 anni circa a questa parte, e cioè dal 1865.

La Camera ricorda, e del resto l'ho già accennato l'altra volta, che quando si discusse nel 1884 l'ultima legge sulle pensioni militari, fu detto di estendere anche agli operai borghesi degli stabilimenti militari l'applicazione delle modificazioni fatte per i militari. Giacchè (anche questo devo far notare alla Camera) gli operai erano quanto alla pensione pareggiati agli uomini di bassa forza dell'esercito.

Ora la Camera sa che colla legge del 1885 fu ridotto il numero degli anni di servizio per la bassa forza fissandolo a 20 anni.

In quell'occasione fu detto: perchè non si applica anche questo limite di 20 anni agli operai?

E fu osservato che era meglio farne un disegno di legge speciale, perchè, riguardo all'operaio, il periodo di 20 anni è troppo breve, avendo esso bisogno di un certo tempo, prima di divenire un abile operaio.

Dunque questa non è che una legge di coordinamento, non è che un adempimento di una promessa fatta nel 1884: non si crea un diritto nuovo; esso già esiste, lo si migliora con vantaggio dell'operaio per l'aliquota delle pensioni, pel Governo per la durata del servizio; giacchè

l'onorevole Plebano non ignora certamente, che l'operaio oggi, a 44 anni, ha diritto alla pensione, mentre col presente disegno di legge tale limite d'età si è portato a 50 anni, tenendo fermo il tempo del servizio a 25 e conservando ben inteso agli operai il diritto alla pensione di riforma se il servizio prestato è al disotto di questo limite.

Questo disegno di legge non deve spaventare nè per le sue conseguenze finanziarie, come teme l'onorevole Saporito, nè perchè, trattandosi di un disegno nuovo, non è stato possibile applicare il sistema della previdenza a cui ha accennato l'onorevole Plebano. Egli comprenderà come non sia facile applicarlo, nè agli operai che già avevano un diritto acquisito, nè ai nuovi, trattandosi di una legge speciale. Imperocchè tutto questo vuol dire che quando verrà quella benedetta legge sulla Cassa delle pensioni, di cui, ripeto, sento parlare da 10 anni, allora si vedrà se sarà il caso di ritornare sulla questione.

D'altronde non è neppure una novità quella che noi oggi facciamo, imperocchè quello che si stabilisce oggi per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, fu già stabilito con una legge speciale, per quelli dipendenti dall'amministrazione della marina.

Io quindi vorrei pregare la Camera e coloro che troppo si preoccupano di questa legge, come l'onorevole Saporito il quale ha voluto dare a questo progetto un'estensione immensa dal lato finanziario, estensione che veramente non ha, vorrei pregarli, dico, di lasciare che la legge corra il suo destino; e giacchè c'è l'accordo tra ministro o Commissione, mantenere l'affidamento che fu dato, come ho detto, fin dal 1884.

E poichè l'onorevole Plebano ha citato i calcoli fatti dal Ministero nella relazione, ed ha detto: "ma il Ministero ha citati sino i centesimi, è andato sino a questo punto; „ io gli risponderò: onorevole Plebano, lei è troppo versato in questa materia per non saper dare alle cifre la vera importanza che hanno. Sono cifre di carattere approssimativo, cifre di confronto per un triennio fra ciò che sarebbe costata di più l'applicazione del sistema nuovo e ciò che costò l'applicazione della legge esistente. Per cui, ripeto, queste cifre non hanno che un valore affatto approssimativo. Quello però che è sicuro, e credo possono e debbono ritenere tutti quelli che si sono occupati della materia in discussione, si è che l'aggravio alla finanza, e l'ha dichiarato anche l'onorevole Plebano, non è tale da dovere spaventare. Io perciò prego la Camera di voler permettere che questa legge vada finalmente in porto, giac-

chè così la Camera farà un'opera buona. (*Benissimo!*)

Voci. Ai voti, ai voti, la chiusura.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura di questa discussione intorno all'articolo 1, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

La chiusura essendo appoggiata, la pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvata.*)

L'onorevole Luzi aveva domandato di parlare per isvolgere un emendamento all'articolo 1...

Maffi, relatore. Ma anche il relatore aveva chiesto di parlare.

Presidente. Ma Ella, onorevole Maffi, ha il diritto pari a quello degli altri deputati; sono ancora quattro gli iscritti; non posso quindi darle facoltà di parlare se prima non parlano gli altri.

Dunque l'onorevole Luzi intende o no di proporre un emendamento sull'articolo 1?

Luzi. Ma io lo posso proporre anche all'articolo 7 o 9; poichè si tratta di una semplice raccomandazione che intendo rivolgere al ministro.

Presidente. Sta bene. Rileggo dunque l'articolo primo.

“ Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di essere collocati in riposo a seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:

a) Quando abbiano raggiunto 25 anni di servizio ed abbiano compiuto 50 anni di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per cause di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo. „

Pongo a partito questo articolo 1.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato; così pure gli altri fino al 6° inclusive.*)

“ Art. 2. Gli operai che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

“ Art. 3. Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando 18 anni di servizio e meno di 25 anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo. ”

“ Art. 4. Il Governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti 25 anni di servizio, indipendentemente dall'età. ”

“ Art. 5. Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai regolarmente iscritti a matricola, di cui all'articolo 1, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i 18 anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio. ”

“ Art. 6. I servizi militari, le campagne di

guerra, i servizi civili prestati presso amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive leggi sulle pensioni. ”

“ Art. 7. La liquidazione della pensione sarà fatta in base alla tabella annessa alla presente legge.

“ Per ogni anno di servizio oltre i 25 gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella sino al conseguimento del massimo.

“ La pensione di riposo non potrà essere inferiore a lire 300, nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 11. Qualora però la paga annua sia minore di lire 300, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in lire 200. ”

Si dà lettura della tabella annessa a quest'articolo 7:

CATEGORIE DEGLI OPERAI		Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione	
Categorie	Denominazione			a 25 anni di servizio	assoluto
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio	150 volte la paga giornaliera.	20	800	1000
	Capi operai dei magazzini centrali militari				
	Capi operai dell'opificio d'arredi militari				
B	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio	180 volte la paga giornaliera.	20	700	900
	Capi operai dei magazzini centrali militari				
	Capi operai dell'opificio d'arredi militari				
C	Capi lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio	200 volte la paga giornaliera.	18	600	800
	Capi lavoranti dell'opificio d'arredi militari.				
	Operai dei magazzini centrali militari				
	Operai della farmacia centrale militare				
D	Operai dell'istituto geografico militare	125 volte la paga giornaliera.	18	500	750
	Operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio .				
	Operai dell'opificio d'arredi militari				
E	Lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio (uomini e donne)	160 volte la paga giornaliera.	15	400	600
	Lavoranti dell'opificio d'arredi militari (uomini e donne)				
	Operai dei magazzini centrali militari				
	Operai della farmacia centrale militare				
	Operai dell'istituto geografico militare				
	Casermieri del genio.				

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

Luzi. Non intratterrò la Camera che due o tre minuti soltanto.

Debbo rammentare all'onorevole ministro della guerra che non trovo in questa tabella, citata nell'articolo 7º, quella gradazione che io credo necessaria fra operai ed operai.

L'onorevole Chiaves, venerdì scorso, raccomandò al ministro della guerra la condizione dei disegnatori borghesi che servono l'artiglieria ed il genio; ed io, che non sono un uomo troppo acuto di mente, non riesco a capacitarmi come un disegnatore, il quale, per il suo ufficio, ha bisogno di cognizioni tecniche, possa essere equiparato e livellato ad un operaio manuale qualunque. È possibile che non si debba tener conto della differenza fra operaio ed operaio, fra intelligenza ed intelligenza, fra capacità e capacità? Io consento, in genere, con l'onorevole Maffi nel vedere che, nella presente legge, non c'è posto per fare questa distinzione; ed è perciò che mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro della guerra che questi disegnatori siano almeno equiparati ai capi operai, i quali si suppone che abbiano maggiore intelligenza degli altri operai manuali.

Spero che l'onorevole ministro della guerra il quale, in fatto di questa specie, ha, a mio confronto, un'intelligenza almeno migliaia di volte superiore, vorrà accogliere questa mia raccomandazione.

Napodano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Napodano. Io pregherei la Camera e l'onorevole ministro della guerra di voler considerare la condizione dei disegnatori diversamente da quella degli operai, dei quali la presente legge specialmente si occupa.

Trattandosi di disegnatori per i quali è necessaria una cultura intellettuale superiore, ed una speciale istruzione tecnica, io credo che essi non dovrebbero essere compresi nella presente legge ed assimilati al trattamento degli operai civili e militari per il conseguimento della pensione.

Rispondendo poi alle osservazioni dell'onorevole collega, che mi ha preceduto, dichiaro che non vorrei che fossero considerati come capi operai, ma che invece fosse dichiarato che la presente legge non si occupa di essi; giacchè si tratta non già di operai, ma d'impiegati, giacchè avendo una cultura tecnica e scientifica, devono essere considerati come impiegati ordinari dello Stato, sia che appartengano all'amministrazione civile che a quella militare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io mi trovo un poco imbarazzato a rispondere e contentare l'uno e l'altro; giacchè l'onorevole Napodano non vorrebbe comprendere questi disegnatori nella legge, e l'onorevole Luzi vorrebbe invece che vi fossero contemplati, ma in una categoria piuttosto che in un'altra.

La verità è questa; che se io dovessi accettare la proposta dell'onorevole Napodano, si farebbe il danno di questi disegnatori (cosa che non può essere nelle sue intenzioni), perchè non avrebbero più posto negli organici, ove figurano come operai d'artiglieria e quindi godranno i benefici di questa legge, inquantochè ad essi si applicava già quella del 1865. Quindi bisogna lasciarli qui, e non contemplarli a parte, perchè sarebbe lo stesso che metter in aria questa povera gente, che non avrebbe più diritto a pensione.

In quanto poi a ciò che ha domandato l'onorevole Luzi è una questione più di convenienza che d'altro, perchè il diritto a pensione l'hanno; e quanto a convenienza osservo che questi operai disegnatori hanno delle classi e delle categorie e naturalmente passano di classe in classe, e da una categoria all'altra.

Mi pare che con queste dichiarazioni, potrò aver contentato gli onorevoli Luzi e Napodano.

Presidente. Onorevole Luzi?

Luzi. Ho avuto la disgrazia di non essermi ben spiegato. Io non volevo altro che questo; che un disegnatore, quando è operaio semplice, fosse nella tabella graduale alzato di un grado...

Voci. Perchè?

Luzi. Per le graduatoria; e che ciò ci facesse a causa della sua maggiore capacità: dimodochè il semplice operaio disegnatore compreso nella categoria *E* fosse considerato come capo lavorante compreso nella categoria *D*, il capo disegnatore della categoria *D* come capo d'arte della categoria *C*, e via discorrendo, ecc. Questo io pregherei che si faccia, per recare un vantaggio ai disegnatori, che credo che abbiano una capacità maggiore degli altri operai d'officina.

Presidente. Dunque non fa proposte, onorevole Luzi? Fa una semplice raccomandazione.

Luzi. È una raccomandazione. La mia autorità è molto piccola, ma, associandomi a quello che disse l'altro giorno l'onorevole Chiaves, che è vecchio parlamentare, e molto considerato qua dentro, spero che anche la mia raccomandazione potrà valere qualche cosa.

Presidente. Vuol dire che si associa alle raccomandazioni dell'onorevole Chiaves.

Onorevole ministro, vuol parlare?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. La raccomandazione dell'onorevole Chiaves era alquanto differente dalla sua. Io avrei risposto oggi all'onorevole Chiaves, e questi si sarebbe contentato delle dichiarazioni fatte. Egli voleva la dichiarazione che i disegnatori fossero compresi a godere dei benefici di questa legge. E siccome questo è, l'onorevole Chiaves sarebbe rimasto soddisfatto.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, metto a partito l'articolo 7, ed approvandolo s'intenderà approvata pure la tabella della quale ho dato lettura.

(È approvato).

“ Art. 8. Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno. Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

“ La paga annua è calcolata per tutti in ragione di 300 giornate di lavoro all'anno. ”

(È approvato).

“ Art. 9. Ai capi operai compresi nella categoria A, che abbiano compiuto 12 anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella. ”

La categoria A è quella compresa nella prima parte della tabella, che è stata approvata coll'articolo 7.

Pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

“ Art. 10. Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'articolo 1, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Desideroso come sono che questa legge sia subito approvata, io non porrò inciampo al celere andamento della sua discussione e votazione.

Ed ho dato prova della veracità di questo sentimento col tacere, sia nella discussione generale come in quella del primo articolo, eppure molto avrei dovuto dire e molto avrei dovuto confutare.

Del resto il meglio è affrettare la votazione, dopo il felice accordo intervenuto tra Ministero e Commissione.

Mi preme però di notare che, in quanto agli operai dei polverifici militari, nel progetto ministeriale era stabilita una condizione diversa di età, perchè giustamente si considerava che di questi operai, esposti come sono a gravi eventualità, al pericolo di scoppi frequenti, ed a lavori, che ne logorano ben presto le forze, non sono molti coloro che raggiungono il cinquantesimo anno. Forse lo stesso può dirsi per gli operai delle fonderie.

Per tali considerazioni il ministro della guerra...

Maffi, relatore. Domando di parlare.

Della Rocca. ... proponeva una gradazione di età per costoro minore in confronto degli altri, in quanto alla pensione, vale a dire che se gli altri operai hanno il diritto di conseguire la pensione a 55 anni, per quelli addetti ai polverifici l'età era fissata a 50 anni, cioè 5 anni di meno.

Ora nell'articolo 10 è purificata l'età per tutti, vale a dire, che anche per gli operai dei polverifici è richiesta l'età di 50 anni per essere ammessi a godere della pensione, mentre, giusta la proporzione suaccennata codesta età avrebbe dovuto essere determinata, rispetto ad essi, ad anni quarantacinque, cioè cinque anni di meno degli altri.

Io desidererei veramente una diminuzione di età per questi operai, come desidererei le medesime facilitazioni e lo stesso trattamento per gli ufficiali e per tutto il personale addetto a siffatti opifici, e ciò per le riflessioni già esposte, ma se il ministro della guerra e la Commissione si oppongono, io non voglio intralciare, come ho già detto, la votazione di questa legge e non insisto nella mia domanda, facendo però le più ampie riserve.

Presidente. Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Maffi, relatore. Farò conoscere all'onorevole Della Rocca quali furono i criteri, pei quali la Commissione, mentre abbassava di 5 anni l'età utile per tutti gli operai al conseguimento della pensione, credeva conveniente di lasciare intatto il limite di età, già stabilito nell'articolo 10 dal Ministero nel suo progetto di legge.

L'articolo primitivo del Governo, che riguarda gli operai dei polverifici militari, conteneva due disposizioni favorevoli, cioè un limite di età inferiore di 5 anni in confronto a quello degli al-

tri operai, e l'aumento di un quarto nella determinazione della somma, da assegnarsi a titolo di pensione. Abbassato il limite generale a 50 anni, per l'armonia della legge, doveva naturalmente essere abbassato il limite per gli operai dei polverifici militari. Ma la Commissione per le considerazioni che vado ad esporre si è indotta a non variare questo articolo.

E le considerazioni, per quanto semplici e brevi, varranno a persuadere l'onorevole Della Rocca.

Noi mantenemmo qui l'età di 50 anni: 1° perchè nell'articolo 10, che tratta degli operai addetti ai polverifici militari, c'è già stabilita una condizione speciale a loro favore con l'aumento di un quarto; 2° perchè tanto nel comma 6 dell'articolo 1°, quanto in tutte le disposizioni dell'art. 11 è preveduto il caso, che si possa raggiungere il diritto a pensione anche prima del termine previsto dalla legge, quando trattasi d'infermità o di disgrazie provenienti da cause di servizio.

Per queste considerazioni la Commissione manterrebbe integro l'articolo, pregando l'onorevole Della Rocca di non insistervi.

Della Rocca. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Della Rocca non insistendo, e non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 11. Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate, secondo le leggi sulle pensioni militari, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

“ Per gli effetti delle lettere a) e b) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, con l'aumento del quinto di cui all'articolo 9. ”

(È approvato).

“ Art. 12. Gli operai riformati, di cui all'articolo 3, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a 25 anni di servizio quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato. ”

(È approvato).

“ Art. 13. Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo, a senso dell'articolo 1°, lettera a), prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto ragione alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta. ”

(È approvato).

“ Art. 14. Il tempo eccedente gli anni interi di servizio e di categoria, è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato. ”

(È approvato).

“ Art. 15. Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio. ”

(È approvato).

Art. 16. Qui nello stampato è scritto: “ I lavoranti trasmettono, ecc., Invece la Commissione ha fatto rilevare che occorre dire: “ Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di riversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

“ In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente. ”

Il Governo accetta questa modificazione?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Non è una modificazione perchè era così nel testo primitivo; è un errore di stampa.

Presidente. Metto a partito l'articolo 16 con questa modificazione; cioè che si dica le lavoranti invece che i lavoranti.

(È approvato).

“ Art. 17. Gli operai che alla promulgazione della presente legge abbiano già conseguito il diritto di collocamento a riposo in virtù delle di-

sposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime. »

(È approvato).

“ Art. 18. Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

“ Le ferite e le infermità contemplate negli articoli 1, 2 e 3 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa. »

(È approvato).

“ Art. 19. È abrogata ogni disposizione anteriore alla presente legge, salvo i diritti di opzione di cui all'articolo 17. »

(È approvato).

“ Art. 20. La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1888. »

(È approvato).

“ Art. 21 (transitorio). Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovassero tuttora in servizio in forza dell'articolo 3 del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1491, si continuerà ad applicare per la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, n. 4867. »

(È approvato).

La Commissione aveva presentato un ordine del giorno, in sostituzione dell'articolo 20, che faceva parte del disegno di legge primitivo della Commissione.

La Commissione mantiene quell'ordine del giorno?

Maffi, relatore. Lo manteniamo.

Presidente. Ne do lettura:

“ La Camera, approvando il disegno di legge per le pensioni degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, invita il Governo a provvedere all'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro, pei garzoni non aventi ancora il 18° anno di età, addetti agli stabilimenti, di cui all'articolo 1° dello stesso disegno di legge, e passa all'ordine del giorno. »

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Maffi, relatore. Le ragioni della proposta della Commissione sono brevemente accennate nella relazione. Però qualche dubbio è sorto, qua e là, intorno alla comprensività della nostra proposta, e anche testè mi è stato privatamente manifestato da alcuni colleghi.

Il dubbio sta in ciò, che, se si ammette il

principio dell'assicurazione, non si comprende perchè debba restringersi ai soli garzoni, e non invece a tutto il personale provvisorio e fluttuante degli stabilimenti determinati nella legge.

A questa obiezione rispondono, in parte, le dichiarazioni a pagina 7 della relazione stessa, in parte risponderò ora col comunicare un articolo del regolamento, che vige attualmente, relativo al materiale di artiglieria e genio.

Il paragrafo 87 di questo regolamento dice:

“ Quando un operaio, o lavorante (uomo o donna), iscritto semplicemente a ruolo, od anche un operaio o lavorante avventizio, per cause debitamente comprovate, provenienti dal servizio e non imputabili a negligenza del danneggiato, ma a caso fortuito, o a forza maggiore, morisse o riportasse soltanto ferite o lesioni tali da renderlo subito od in prosieguo di tempo, per sempre inabile, in modo assoluto, al lavoro; la iscrizione a matricola sarà fatta sotto la data del giorno stesso, in cui avvenne l'infortunio, che fu causa della morte o della ferita. »

Alla Commissione dunque parve che, anche per il personale avventizio e provvisorio fosse provveduto, con questo paragrafo, a metterlo a riparo dagli infortuni sul lavoro. Risultando quindi dalla disposizione, che ebbi l'onore di comunicare, che il solo personale al disotto del 18° anno, è scoperto ed indifeso nelle dolorose contingenze di disastri, nel lavoro, la Commissione ha voluto concretare questo suo concetto nell'ordine del giorno, che ha testè letto l'onorevole presidente, e che si raccomanda all'approvazione della Camera.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io non fo altro che dichiarare che accetto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. E, giacchè mi trovo a parlare, mi permetto di osservare alla Commissione ed alla Camera che nell'articolo 20, che è stato votato (non so quanto sia regolare la mia osservazione, appunto perchè questo articolo è stato votato), si dice: “ La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1888. » Ora, se si tien conto che oggi ne abbiamo 13, si riconoscerà che sarebbe meglio dire, per un riguardo al Senato, che la presente legge avrà effetto dal 1° agosto. (È giustissimo!)

Presidente. Onorevole ministro, il regolamento della Camera permette sempre che si coordinino e si correggano gli articoli, che non siano in armonia con la legge discussa.

La Commissione non ha nulla da opporre?

Maffi, relatore. Nulla.

Presidente. Non essendovi osservazioni, la proposta dell'onorevole ministro s'intenderà accolta.

(È accolta).

Rileggo ora l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo:

“ La Camera, approvando il disegno di legge per le pensioni degli operai dipendenti dal Ministero della guerra, invita il Governo a provvedere alla assicurazione contro gli infortuni del lavoro, pei garzoni non aventi ancora il 18° anno di età, addetti agli stabilimenti di cui all'articolo 1° dello stesso disegno di legge, e passa all'ordine del giorno. „

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Si procederà, in principio della tornata pomeridiana d'oggi alla votazione a squittinio segreto su questo disegno di legge. Ora la Camera crede di procedere oltre?

Voci. Sì! sì!

Modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885: Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Modificazione del testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885: Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi.

Fortunato, segretario, dà lettura dei disegni di legge. (Vedi Stampati n. 122-150).

Presidente. L'onorevole Canevaro è iscritto a parlare sul primo o sul secondo di questi disegni di legge?

Canevaro. Sul secondo.

Maldini. (Presidente della Commissione). Onorevole presidente, dal momento che sento che l'onorevole Canevaro è iscritto a parlare sopra il secondo disegno di legge, osserverò che la relazione è unica e riguarda tutti e due i disegni di legge...

Presidente. Il che veramente non è troppo conforme agli usi parlamentari. Siccome due erano i disegni di legge, due dovevano essere le relazioni e due i testi...

Maldini. (Presidente della Commissione). Onorevole signor presidente, faccio questa osservazione,

quantunque sia qui presente l'egregio relatore, il quale potrà addurre altri argomenti, oltre quelli che posso addurre per giustificare il motivo che lo ha indotto a presentare una sola relazione; e il motivo è che essi si compenetrano.

Presidente. No, non si compenetrano. Sono due disegni staccati, che hanno di mira due scopi diversi, e dovevano formare oggetto di due relazioni.

Facendo diversamente si è fuori degli usi parlamentari.

Maldini. (Presidente della Commissione). Se mi permette, onorevole presidente, io volevo soltanto sapere se si tratta di fare una sola discussione generale, oppure se debbasi fare una discussione generale sopra ognuno dei due disegni di legge.

Presidente. Non spetta a me il risolvere questa questione. Resta a vedere se gli oratori iscritti si contentano di fare un'unica discussione generale. Io naturalmente se così si facesse non potrei sollevare difficoltà.

Ma, ove avvenisse che un deputato volesse parlare sul secondo disegno di legge, anche nella discussione generale, io non potrei impedirglielo.

Pelloux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pelloux, relatore. Io voglio solo riconoscere che forse forse era meglio, come osservò l'onorevole nostro presidente, fare due separate relazioni.

La relazione sul disegno di legge 122 forzatamente comprendeva tutti i ragionamenti, che si potevano fare anche sul progetto 150. Quindi è per questo che la Commissione si era indotta a fare una relazione sola. Capisco che avrebbe forse fatto meglio di dire, senz'altro in una seconda relazione: *la Commissione approva il secondo disegno di legge*, ed unirci quel foglio separato. Ma era la stessa cosa. Così si sarebbero avute materialmente le due relazioni.

Ma credo che si possa benissimo andare avanti senza preoccupazione di sorta, perchè è ben difficile che se si parla dell'uno, non si parli dell'altro.

Presidente. Siccome son due disegni di legge staccati, devono formare oggetto di due votazioni, ed il regolamento in questo caso richiede la divisione. L'onorevole Canevaro intende di parlare sul secondo disegno di legge.

Canevaro. Sì, signore.

Presidente. Allora io gli riserverei di parlare sul secondo disegno di legge e per ora si passerebbe al primo sul quale non c'è alcuno iscritto.

Maldini. (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare sul primo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Maldini. (*Presidente della Commissione*). Io mi limiterò solo al primo disegno di legge riservandomi a parlare poi sul secondo.

Si è parlato in questi giorni, in occasione della discussione del bilancio della marineria, della grande deficienza di personale nella nostra marineria.

Io non intendo rispondere agli oratori che parlarono di questo argomento: vi sarà chi risponderà. Dirò solo, che havvi un qualche difetto di personale nella nostra marineria: ma non lo si deve esagerare; e tanto meno si deve, parlando di ciò che succede in Francia, confondere la fanteria di marina con gli equipaggi che montano a bordo delle navi, coi quali la fanteria nulla ha da fare, e dei quali si occupa la presente legge.

Io mi limiterò a due sole osservazioni. In primo luogo osservo, che noi abbiamo diminuito, con questa legge, le condizioni marinaresche del personale che viene chiamato a bordo delle nostre navi: e di ciò l'onorevole ministro deve tener conto.

In secondo luogo osservo che l'articolo primo di questa legge esclude dalla leva marittima i gondolieri di Venezia.

Ora nel momento in cui facciamo più o meno man bassa sulle qualità marinaresche degli uomini soggetti alla leva di mare, nel momento in cui prendiamo i pescatori, i marinai dei laghi, dei fiumi, ecc., non mi pare che si debbano escludere i gondolieri di Venezia, i quali almeno stanno continuamente sulla laguna.

Comprendo che tale esclusione venne fatta, perchè questa classe di individui serve per le cosiddette compagnie lagunari, per il servizio dell'esercito.

Ma io trovo in ciò un grande inconveniente: in quanto questi cittadini vengono ad essere privati di quei vantaggi che ci possono essere nell'appartenere all'esercito o alla marina; il vantaggio di girare l'Italia o il mondo; ma restano sempre nel loro nido in Venezia.

Che di queste compagnie lagunari vi sia bisogno per l'esercito, io non lo credo: perchè fino a pochi anni addietro si è andati innanzi in altro modo.

Questo servizio era fatto non con uomini dell'esercito, nè con marinai del Corpo reale equipaggi; ma era fatto come trasporto militare da una impresa qualunque e andava stupendamente;

l'ho veduto funzionare anche in momenti abbastanza difficili, come furono quelli del 1848 e 1849, e tutti questi trasporti si effettuavano nella maniera che indicai.

Ma qui havvi un'altra questione a proposito della quale non posso fare a meno di non toccare l'altro progetto; è impossibile non farlo. Dunque, passando all'altro progetto, trovo che dal contingente di terra verranno presi alcuni uomini in servizio della marina; ed io credo che nel regolamento si stabilirà che il contingente assegnato alla marina dalla leva di terra, si componga, preferibilmente, di quelli che maggiormente desiderano d'andare a servire nella flotta, anzichè nell'esercito, poichè è identico servire in un modo o nell'altro il proprio paese.

Ma quando nella legge noi stabiliamo l'esclusione formale per i gondolieri, questi non potranno avere la facoltà della scelta, poichè vi si opporrà sempre un articolo di legge.

Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro ed anche della Commissione, sopra le conseguenze di escludere in modo tassativo, con un articolo di legge, i gondolieri non solo dalla leva di mare, ma anche dalla possibilità d'optare per l'arruolamento nella marina, anzichè nell'esercito.

Io non ho altro da aggiungere.

Presidente. L'onorevole ministro della marineria ha facoltà di parlare.

Brin, ministro della marineria. Risponderò brevemente alle osservazioni dell'onorevole Maldini. Io lo ringrazio d'aver fatto rilevare, fin da ora, che dalla necessità segnalata dal ministro della marineria di aumentare il Corpo reale equipaggi, non ne venivano le conseguenze che alcuni ne avevano tratto, poichè noi avevamo un Corpo sufficiente per armare le nostre navi, ed i paragoni fatti non hanno ragione di essere.

Essi sono partiti dal concetto che tutte le navi debbano essere costantemente armate in tempo di pace ed hanno creduto che io compromettessi la difesa del paese, perchè non raggiungeva questo scopo.

Non vi è marineria al mondo che sodisfaccia a queste condizioni. Ed è poi strano che proprio all'Italia, la quale già molti sacrifici ha sopportati e sopporta per la sua marineria, si voglia imporre un sistema, che sarebbe rovinoso per qualunque finanza.

Ed ha benissimo osservato ieri interrompendo l'onorevole Toscanelli, che la fanteria e l'artiglieria di marina esistenti in Francia non concorrono in alcun modo nè all'equipaggiamento dei bastimenti

nè al servizio degli arsenali, ma sono unicamente adoperate per il servizio delle colonie, Tonchino, Cocincina ed altre. Per cui il vero paragone deve farsi fra i 35,000 uomini d'equipaggio della marineria francese ed i nostri 18,000 uomini, ai quali io ho dichiarato essere necessario di portare il nostro contingente di mare per lo avvenire. Il quale contingente l'onorevole Toscanelli quando sarà ministro della marineria (*Ilarità*) potrà anche aumentare di molto. Perchè io propongo bensì un concorso della leva di terra per la marineria, ma senza fissare la cifra degli uomini che quella leva dovrà fornire: dovremo arrivare ad una forza di 18,000 uomini, ma se l'onorevole Toscanelli, ministro, vorrà arrivare ai 20,000, invece di 1,000 uomini dalla leva di terra ne prenderà 1,500 o 2,000 anche, se crederà.

Il ministro attuale, esaurito tutto ciò che può dare la leva di mare, si è rivolto per un concorso anche alla leva di terra; ora tutto sta a stabilire il numero di uomini che questa dovrà fornirci. Esaurita la prima sorgente, abbiamo ricorso alla seconda per aumentare il contingente.

Ed io anzi ringrazio l'onorevole mio collega, che facendo ragione ai bisogni della marineria e della nostra difesa marittima, ha concesso questo concorso. Ma l'onorevole Maldini ha osservato: guardate che per aumentare il contingente si sono diminuite le condizioni marinaresche per gli uomini della leva di mare, ed è vero. Finchè il numero degli uomini richiesto per il Corpo reali-equipaggi, dalla nostra marineria era limitato, si comprende come la legge obbligasse a prendere il fiore della gioventù marinaresca, mettendo delle condizioni rigorose. Ma ora che abbiamo altri bisogni e siamo arrivati sino al punto di dover prendere anche coloro, che non hanno alcuna conoscenza di usi marinareschi, cioè quelli appartenenti alla leva di terra, mi pare che sia molto giustificato di cominciare a prendere quelli che non riuniscono tutte le condizioni marinaresche, volute dalla legge attuale, ma che ne hanno già qualcuna, per arrivare poi a prendere la gente di terra, che non ne ha nessuna.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Maldini, che cioè noi escludiamo i gondolieri, e dice: siccome ricorrete già alla gente di terra mi pare che potreste prendere anche questi.

Bisogna notare che l'articolo 3° esclude solo i gondolieri addetti al servizio dei privati, e ai traghetti interni della città, ma non esclude tutti i gondolieri della laguna di Venezia.

Ora devesi osservare essere questa una questione che ha poca importanza. Io ha fatto fare

degli studi dalla Capitaneria di porto di Venezia, e mi risultò che anche quando si comprendessero nella leva di mare questi gondolieri privati e di traghetto avremmo una media in più di 15 gondolieri all'anno, quindi come vede l'onorevole Maldini non si otterrebbe che un aumento di 15 uomini nel contingente.

Siccome il ministro della guerra mi ha segnalato il bisogno che ha di questi gondolieri per i trasporti militari lagunari, e ritenuta la piccola importanza della cosa, io non ebbi difficoltà ad acconsentire che si mantenesse lo *statu quo* riguardo ai gondolieri di Venezia, che, giusta la legge vigente sono esclusi dalla leva di mare.

Maldini. (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maldini. (*Presidente della Commissione*). Io ringrazio l'onorevole ministro della marineria di queste ultime dichiarazioni che mi soddisfano perchè non ammettono una esclusione assoluta.

Quanto alla categoria gondolieri, veramente non saprei trovarne altri all'infuori di quelli dei traghetti e dei privati! Col titolo di gondolieri a Venezia non si classificano che quelle due categorie. Quanto al numero di 15 gondolieri che concorrono alla leva, non saprei sopra quali dati esso sia fondato e se rappresenta il contingente fornito dai gondolieri all'esercito oppure all'armata, o ad ambedue, perchè molti gondolieri sono già iscritti marittimi..

Brin, ministro della marineria. E vengono da noi.

Maldini. (*Presidente della Commissione*). Ci vengono perchè la legge stessa lo dice. Ma la questione del numero non importa nulla. Quindi prendo atto delle dichiarazioni del ministro della marineria e spero che l'onorevole ministro della guerra non avrà difficoltà a mettersi d'accordo col suo collega per introdurre nel regolamento qualche disposizione che non suoni assoluta esclusione dei gondolieri di Venezia dalla leva di mare.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Io debbo fare le mie riserve su questa questione, e sebbene io mi dichiaro contrario, pure debbo accennare che le compagnie lagunari a Venezia sono assolutamente indispensabili giacchè nell'estuario tutti i trasporti militari sia di uomini sia di materiali, si fa per acqua.

Per parte mia quindi, se sono disposto ad assecondare il ministro della marineria per quanto riguarda questo aumento del contingente perchè ne comprendo pienamente la necessità, devo però,

ripeto, fare le mie riserve per quanto si riferisce alle compagnie lagunari che occorrono in una piazza forte come Venezia.

Presidente. Dunque è riservata la discussione sul progetto di legge:

“ Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi. ”

Io propongo di passare alla discussione dell'altro progetto di legge:

“ Modificazione al testo unico della legge sulla leva di mare ” su cui non è iscritto alcuno a parlare.

Canevaro. Ma io sono iscritto per primo.

Presidente. È rimandata ogni discussione intorno al disegno di legge per concorso della leva di terra, sul quale Ella era iscritto.

Canevaro. Perfettamente.

Presidente. Ora si passerebbe alla discussione dell'altro disegno di legge.

Non so se ho la virtù di farmi comprendere.

Sono due progetti di legge staccati e che devono avere una votazione a parte.

Uno è: “ Modificazioni alla legge sulla leva di mare. ”

È su quello che intende parlare onorevole Canevaro?

Canevaro. No.

Presidente. L'onorevole Palizzolo?

Palizzolo. Rinunzio a parlare.

Presidente. Dunque essendo inteso che rimane impregiudicata ogni questione per l'altro disegno di legge, pare a me che si possa procedere alla discussione delle modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare.

La Commissione consente?

Pelloux, relatore. La Commissione non ha difficoltà.

Presidente. Onorevole ministro, accetta il disegno della Commissione?

Brin, ministro della marineria. Accetto.

Presidente. Dunque è aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

“ Agli articoli 3, 49, 55, 57, 62, 65, 70, 75, 79, 84, 85, 86, 88, 96, 97, 98, 129 e 130 del testo unico delle leggi per la leva di mare, approvato col regio decreto 28 agosto 1885, n. 3338, sono sostituiti quelli seguenti:

“ Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del regno i quali, per lo spa-

zio di quattro mesi abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, esercitato la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualunque denominazione.

“ Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano esservi soggetti.

2. Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione;

3. Gli operai addetti alle costruzioni navali od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente numero 2;

4. I fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

5. Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di età abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino iscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici, di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati, debitamente riconosciuti e autorizzati.

Metto a partito questo articolo.

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 65 inclusivamente).

“ Art. 49. I Consigli di leva suppliscono gli iscritti della 1^a categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3^a categoria per l'articolo 65, col trasferire alla stessa prima categoria altrettanti iscritti della seconda finchè il contingente della prima categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti.

“ Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla seconda categoria debba invece far parte della prima.

“ Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla prima alla seconda categoria degl'iscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla prima categoria. „

“ Art. 55. È esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'iscritto che si trova in una delle seguenti condizioni :

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70º anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70º anno di età e che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre;
11. Fratello unico di sorelle nubili; orfane di padre e madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 62;
13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
14. Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa la esenzione per altro titolo.

“ I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'iscritti prendono parte.

“ Art. 57. È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purchè:

1. Se militare marittimo appartenga tuttavia al Corpo reale equipaggi;

2. Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;

3. Non si trovi in servizio con la qualità di volontario nel caso previsto dall'articolo 78 della presente legge e dall'articolo 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;

4. Non sia arruolato nel Corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

“ Art. 62. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi d'ambogli occhi, sordo-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili al lavoro proficuo;
4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;
5. Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

“ Art. 65. Il militare del Corpo reale equipaggi ove non abbia procurato ad un fratello vivente l'esenzione del servizio di 1ª e 2ª categoria ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento; per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

“ Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10, e 12 dell'articolo 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiore.

“ È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'articolo 62 di questa legge.

“ Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

“ Il passaggio alla terza categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'articolo 59 ogni qualvolta si tratti di applicare l'articolo 57 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

“ Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verificasse tra il giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.

“ Il passaggio alla terza categoria dev'essere domandato dal militare interessato, e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato. ”

Pelloux, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pelloux, relatore. C'è una modificazione da fare all'articolo 70, che riguarda i surrogati di fratello.

Quando si parla della condizione di non essere ammogliati o vedovi con prole l'onorevole ministro della marina domanderebbe di fare una eccezione per i fuochisti e macchinisti.

Siccome la questione non ha importanza alcuna, la Commissione consente.

La modificazione sarebbe questa: dopo le parole “ non essere ammogliato o vedovo con prole ” si dovrebbero aggiungere le parole: “ Eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, che possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole. ”

Presidente. Onorevole ministro, accetta questa modificazione?

Brin, ministro della mariniera. Accetto.

Presidente. L'articolo 70 modificato dalla Commissione è il seguente:

“ Art. 70. Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;
2. Avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere concorso alla leva;
3. Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'articolo 3 della presente legge;
4. Non essere ammogliato o vedovo con prole, eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti i quali possono essere ammessi come surrogato di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole;
5. Presentare l'attestazione di buona condotta;
6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di con-

fidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;

7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta dev'essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario. ”

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intendono approvate queste modificazioni all'articolo 70.

(Sono approvate).

Pelloux, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, relatore. Anche per l'articolo 75 la Commissione ha una modificazione da proporre, analoga alla precedente.

Bisogna notare che l'antica legge sulla leva marittima stabiliva che i volontari ordinari dovevano essere celibi, o vedovi senza prole.

La Commissione aveva introdotto nuovamente questa condizione nel disegno di legge, che stiamo esaminando, però, siccome ora l'arruolamento volontario si è consentito da 18 anni di età sino a 35, così, di accordo col ministro della mariniera, si limiterebbe l'eccezione dell'essere celibe, o vedovo senza prole, al solo caso dell'età inferiore a 26 anni. In questo modo il numero 2 verrebbe così modificato:

“ N. 2. Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno compiuto l'età di 26 anni. ”

Poi si aggiungerebbe l'eccezione generale come per l'articolo 70.

Presidente. Onorevole ministro, accetta le modificazioni?

Brin, ministro della mariniera. Accetto.

Presidente. Nessuno facendo opposizione pongo a partito la modificazione all'articolo 75 cogli emendamenti accennati dall'onorevole relatore.

(La Camera approva).

“ Art. 79. È ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

“ Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di età; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'articolo 3; soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 75, e

prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare in fine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potrà eccedere le lire 2,500. »

(È approvato e sono approvati senza discussione i seguenti articoli).

“ Art. 84. L'obbligo di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

“ Esso decorre dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato è iscritto compiono il 21º anno di età.

“ La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria: essa è, a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

“ Art. 85. Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.

“ Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dalla Accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della regia marina: la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto, se abbiano compiuto l'età di 17 anni, o da quando la compiono dopo usciti dallo istituto.

“ Contraggono la ferma di quattro anni gli iscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel Corpo reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

“ Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel Corpo reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva sarà determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo l'esigenze dei vari servizi.

“ Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al Corpo reale equipaggi. »

“ Art. 86. Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo iscritti al Corpo reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

“ I militari di 1ª categoria del contingente di terra assegnato alla marina rimangono iscritti al corpo reale equipaggi sino all'epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

“ Gli uomini di 2ª categoria restano iscritti al

corpo reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

“ In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

“ Art. 88. Il militare in congedo può, dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purchè non oltrepassi l'età di 35 anni, ma il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

“ Non potrà essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

“ Art. 96. Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta, e d'istruzione determinata col regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1. I sott'ufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassato l'età di 45 anni;

2. Gli altri graduati ed i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;

3. I sotto capi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe dopo compiuta la loro ferma.

“ Perdurando nelle condizioni suddette, i sott'ufficiali, i sotto capi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sotto capi delle altre specialità ad una seconda.

“ Art. 97. Il premio di ciascuna delle rafferme di cui all'articolo precedente, è di lire 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

“ Però è fatta facoltà al ministro della marina di ammettere al godimento del premio della prima rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri o i torpedinieri di 1ª classe.

“ È pure in facoltà del ministro della marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di lire 150, appena compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito anno per anno con la continuazione del premio stesso, ai sotto capi fuochisti ai fuochisti, ai cannonieri e ai torpedinieri di 1ª classe, i quali ne facciano domanda.

“ All'atto della prima rafferma il sott'ufficiale avrà diritto ad un assegno di lire 100 che sarà inserito a favore della sua massa individuale. »

“ Art. 98. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi:

1. I militari che abbiano compiuto una o più rafferme con premio;

2. I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino già in condizione di potere poi aspirare alla rafferma con premio. ”

“ Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

“ I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; col carcere estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

“ Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

“ La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

“ Art. 130. I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria.

“ Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 126 e 129 della presente legge.

“ I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa, godute da fratelli durante la loro renitenza.

“ I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento. ”

(È approvato).

“ *Disposizione transitoria.* — Art. 2. I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.

“ Essi potranno però essere ammessi, se ne abbiano i requisiti, alla rafferma con premio dopo compiuti sei anni di servizio. ”

(È approvato).

“ Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva di mare, coordinandolo con le disposizioni della presente legge. ”

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge, in principio della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)

